

CIRCOLAZIONE STRADALE

corretta applicazione delle norme relative alla circolazione di prova

Emanato un indirizzo interpretativo relativo alla corretta applicazione delle norme relative alla circolazione di prova. Con nota protocollo n. 1500019927/220.1 (art.98 C.d.S.) del 3 ottobre 2015, la Polizia di Stato, Compartimento Polizia Stradale per il "LAZIO"- Sezione di Roma – ha emanato un indirizzo interpretativo relativo alla corretta applicazione delle norme relative alla circolazione di prova. INS.TO 28.10.2015 G.AIELLO

Tratto dal sito <http://www.asaps.it>

L'Isp. Capo di P.M. Mario Serio

Con nota protocollo n. 1500019927/220.1 (art.98 C.d.S.) del 3 ottobre 2015, la Polizia di Stato, Compartimento Polizia Stradale per il "LAZIO"- Sezione di Roma – ha emanato un indirizzo interpretativo relativo alla corretta applicazione delle norme relative alla circolazione di prova.

La stessa, dopo aver enucleato quanto già riportato nel D.P.R 24 novembre 2001, n. 474/01, sulle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, sulle condizioni di utilizzo, e così via, ha focalizzato la sua attenzione sulla validità dell'autorizzazione ed in particolare sulla sua scadenza, precisando in quest'ultima ipotesi che:

- NON si considera circolazione di prova ma ordinaria e si applicano gli artt. 193, 93 e 80 C.d.S.;
- NON si deve procedere al ritiro dell'autorizzazione e della targa, in quanto non previsto;
- NON si deve procedere alla contestazione ai sensi

dell'art. 193 del C.d.S., se l'assicurazione sulla targa di prova è ancora in corso, in quanto la copertura assicurativa risulta operante.

Rimane pressoché irrisolta, invece, la mancata revisione del veicolo immatricolato in italiana e con targa Italiana che circola con targa di prova esposta, poiché l'Ordinanza interlocutoria (Cassazione Civile, Sez. VI – 2 20-11-2013 n. 26074), con la quale la stessa rinviava la trattazione del ricorso alla pubblica udienza presso la Sezione Seconda civile, non sarebbe ancora pubblicata. Si auspica, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e/o il Ministero dell'Interno si pronuncino ufficialmente, per chiarire definitivamente l'applicabilità o meno dell' art. 80 comma 14, nel caso prospettato.

Nulla viene detto, infine, sulla sanzione per uso improprio della targa di prova quando questa è stata collocata su un veicolo già radiato dal PRA, perché destinato alla demolizione, che viene esportato definitivamente all'estero, probabilmente perché già disciplinato dalla nota Ministero Interno n. 300/A/57277/105/20.3 del 24 ottobre 1994, mentre sull'utilizzo delle Targhe "temporanee" tedesche, altrimenti dette di "breve termine": con circolare n. 300/A/352/13/111/57/6 del 11/01/2013, il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza unitamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- hanno già fornito indicazioni.

Sotto una tabella esplicativa con tutte le altre indicazioni operative fornite dalla nota compartimentale sopra citata.

L'Isp. Capo di P.M.

Mario Serio

SCHEDA PERSONALE: Serio Mario Vincenzo

Assunto al Comune di Sclafani Bagni prov. Palermo il 02/09/1991, attualmente è in servizio con la qualifica di Ispettore Capo di Polizia Municipale nello stesso Ente.

Oltre ai compiti d'istituto si occupo anche della gestione dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e del Personale.

Dopo essersi diplomato da Ragioniere, è sempre stato affascinato dalle norme di diritto e oltre al lavoro, che svolge sempre con grande passione e dedizione; ha tanti altri interessi che vanno dalla musica, all'informatica, alla lettura, ai viaggi ecc.

Ha svolto con grande entusiasmo il servizio militare a Bologna e a Forlì nel 1990 ed è stato insignito di attestato di Benemerenzza rilasciato dal Generale A. Giannattasio per l'attività svolta in ambito Militare.

Da qualche anno gestisce un blog sulla polizia Municipale: <http://polizialocale-mase.blogspot.it/> ed ogni tanto si diletta a scrivere qualche articolo per alcuni siti on line: <http://www.leggioggi.it/> www.piemmenews.it, ecc.

Ha partecipato a centinaia di corsi di aggiornamento in materia di C.d.S. ed in altre materie, e qualche volta è stato relatore.

Regolamento recante norme per il rilascio della patente di

**servizio per il personale
abilitato allo svolgimento di
compiti di polizia stradale**

Venerdì 01/10/2004 sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 11 agosto 2004 n° 246 avente per oggetto ' Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale.

La Redazione

POLIZIA **EDILIZIA:**
Sull'obbligo di osservare,
per le nuove costruzioni, la
fascia di rispetto di
sicurezza idraulica. (T.A.R.
Lombardia Brescia, Sez. II,
Sentenza 2 ottobre 2013, n.
814)

Il divieto normativo di costruire in prossimità dagli argini di corsi d'acqua risponde all'evidente finalità di

interrompere la pericolosa tendenza a occupare gli spazi prossimi al reticolo idrico, sia a tutela del regolare scorrimento delle acque sia in funzione preventiva rispetto ai rischi per le persone e le cose che potrebbero derivare dalle esondazioni. La natura degli interessi pubblici tutelati comporta, pertanto, che il vincolo operi con un effetto conformativo particolarmente ampio determinando l'inedificabilità assoluta della fascia di rispetto (T.A.R. Toscana, sez. III – 8/3/2012 n. 439). ins.to 8 ott. 2013 da arial

Il divieto normativo di costruire in prossimità dagli argini di corsi d'acqua risponde all'evidente finalità di interrompere la pericolosa tendenza a occupare gli spazi prossimi al reticolo idrico, sia a tutela del regolare scorrimento delle acque sia in funzione preventiva rispetto ai rischi per le persone e le cose che potrebbero derivare dalle esondazioni. La natura degli interessi pubblici tutelati comporta, pertanto, che il vincolo operi con un effetto conformativo particolarmente ampio determinando l'inedificabilità assoluta della fascia di rispetto (T.A.R. Toscana, sez. III – 8/3/2012 n. 439).

In linea generale, il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d'acqua, previsto dall'art. 96, lett. f), t.u. 25.07.1904 n. 523, ha carattere legale, assoluto e inderogabile, ed è diretto al fine di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici; cioè, esso è teso a garantire le normali operazioni di ripulitura/manutenzione e a impedire le esondazioni delle acque (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30.07.2009, n. 17784; TAR Lombardia Brescia, Sez. II, 1/8/2011, n. 1231).

T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 2 ottobre 2013, n. 814

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1208 del 2005,
proposto da:

Sangalli Pietro, rappresentato e difeso dall'avv.to Mauro
Ballerini, con domicilio eletto presso il suo studio in
Brescia, Viale Stazione n. 37;

contro

Comune di Darfo Boario Terme, non costituitosi in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Massimino Tonsi, rappresentato e difeso dall'avv.to Silvano
Canu, con domicilio ex lege presso la Segreteria della Sezione
in Brescia, Via Zima n. 3;

per l'annullamento

DELL'ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED
EDILIZIA PRIVATA IN DATA 30/8/2005, RECANTE L'INGIUNZIONE A
DEMOLIRE OPERE EDILIZIE ABUSIVE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2013 il
dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l'atto impugnato, il Responsabile del Servizio Urbanistica e Edilizia privata ha ordinato al ricorrente di demolire un manufatto in legno di dimensioni di metri 4,80 x 3,40 ed altezza variabile da 1,90 a 2,30 metri, oltre a un piccolo manufatto adiacente in prismi. Nel provvedimento repressivo l'amministrazione evidenzia che le opere sono state eseguite in assenza di titolo abilitativo e, in aggiunta, richiama l'art. 96 lett. f) del R.D. 523 del 25/7/1904, che prevede una distanza minima delle costruzioni dai corsi d'acqua.

Riferisce parte ricorrente che le opere sono state realizzate prima del 1942, come confermato dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal Sig. Giovanni Giacomelli. Puntualizza che dall'estratto del rilievo aerofotogrammetrico del territorio comunale si evince la posizione dello stesso unitamente a un numero considerevole di edifici non regolari.

Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:

a) Violazione dell'art. 1 della L. 1150/42 e dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001, in quanto il modesto manufatto è stato realizzato prima del 1967, quando non era necessaria la licenza edilizia per gli interventi posti in essere in area esterna al centro abitato e in Comuni privi di strumentazione urbanistica;

b) Eccesso di potere per carenza di motivazione e violazione del principio dell'affidamento, per l'ampio lasso temporale intercorso tra la commissione e l'accertamento dell'abuso, aggravato dalla mancata attivazione dei poteri repressivi nei confronti di altri (più impattanti) immobili di proprietà di

terzi che si trovano in zona e versano nelle medesime condizioni;

c) Falsa applicazione degli artt. 3 comma 1 punto e.6 e dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001, visto che l'opera – di volume ridotto – costituisce pertinenza dell'abitazione principale alla quale è asservita;

d) Violazione dell'art. 96 del R.D. 523/1904 poiché il manufatto non impedisce il corretto deflusso delle acque né le opere di manutenzione, e tra l'altro in oltre 50 anni non si è mai verificata alcuna situazione di pericolo.

L'amministrazione comunale non si è costituita in giudizio. Si è costituito ad opponendum il confinante Sig. Tonsi Massimino.

Alla pubblica udienza del 17/7/2013 il gravame è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento con il quale il Responsabile comunale ha ordinato la demolizione di due corpi di fabbrica abusivi.

Il gravame è infondato e deve essere respinto, per le ragioni di seguito precisate.

1. Con la prima censura parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 1 della L. 1150/42 e dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001, in quanto il modesto manufatto è stato realizzato prima del 1967, quando non era necessaria la licenza edilizia per gli interventi posti in essere in area esterna al centro abitato e in Comuni privi di strumentazione urbanistica (come nella specie).

Detta prospettazione non merita condivisione.

1.1 Come esplicitato nella recente pronuncia della Sezione 18/5/2012 n. 838, in linea di principio l'onere della prova

circa la data di realizzazione di un immobile abusivo spetta a chi ha commesso l'abuso (Consiglio di Stato, sez. IV – 31/1/2012 n. 478): secondo il principio generale previsto dall'art. 2697 del codice civile, infatti, "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", e con riguardo alla realizzazione di opere in tempo utile per poter fruire del condono, ad esempio, si è affermato che è onere del privato fornire la prova sulla data di ultimazione dell'abuso, in quanto la pubblica amministrazione non può di solito materialmente accertare quale fosse la situazione dell'intero suo territorio alla data prevista dalla legge, mentre il privato è normalmente in grado di esibire idonea documentazione comprovante la conclusione dell'opera (Consiglio di Stato, sez. IV – 27/11/2010 n. 8298; si veda anche T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII – 2/7/2010 n. 16569; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I – 8/4/2010 n. 1506).

1.2 E' stato altresì sottolineato che tale onere può ritenersi a sufficienza soddisfatto solo quando le prove addotte risultano obiettivamente inconfutabili sulla base di atti e documenti che, da soli o unitamente ad altri elementi probatori, offrono la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto, mentre la semplice produzione di una dichiarazione sostitutiva non può in alcun modo assurgere al rango di prova (T.A.R. Liguria, sez. I – 8/3/2012 n. 367). E' stato inoltre puntualizzato che, nel processo civile, alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà deve negarsi qualsiasi rilevanza, sia pure indiziaria, qualora costituiscano l'unico elemento esibito in giudizio al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione

atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore – ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c. – da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II – 24/2/2012 n. 617).

1.3 Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato la dichiarazione sostitutiva di un altro soggetto senza accompagnarla con riscontri probatori di data certa, mentre al contrario l'interveniente ha fornito elementi i quali lasciano presumere che la costruzione risalgia ad epoca ben più recente: dall'esame della fotografia allegata si notano materiali di costruzione il cui utilizzo in epoca remota non appare plausibile (cfr. foto doc. 1), e inoltre nell'estratto aerofotogrammetrico del 1985 e nell'estratto del P.R.G. del 1955 detto manufatto non compare. Il quadro fattuale vede dunque la prevalenza di dati incompatibili con la tesi propugnata dal Sig. Sangalli circa l'ultimazione delle opere in data anteriore al 1967.

2. Con ulteriore doglianza il ricorrente lamenta l'eccesso di potere per carenza di motivazione e violazione del principio dell'affidamento, per l'ampio lasso temporale intercorso tra la commissione e l'accertamento dell'abuso, aggravato dalla mancata attivazione dei poteri repressivi nei confronti di altri (più impattanti) immobili di proprietà di terzi che si trovano in zona e versano nelle medesime condizioni.

2.1 In disparte l'asserzione dell'interveniente, il quale afferma che nel corso del 1993 sono stati avviati procedimenti sanzionatori in tutta la zona, con sopralluoghi effettuati in loco dall'autorità e conseguente eliminazione dei fabbricati abusivi ad opera di tutti i privati coinvolti, il Collegio richiama il consolidato orientamento ai sensi del quale gli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, che si protraggono nel tempo e vengono meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni: pertanto il potere amministrativo repressivo può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere. In altri termini,

l'autorità non emana un atto 'a distanza di tempo' dall'abuso, ma reprime una situazione antigiuridica ancora sussistente (cfr. sentenze sez. I – 21/5/2012 n. 848; 16/1/2012 n. 59 e la giurisprudenza ivi richiamata). Peraltro nel caso di specie non necessita diffondersi sull'indirizzo minoritario che valorizza il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso e il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza (che potrebbero ingenerare un affidamento del privato) dato che la dedotta ampia soluzione di continuità temporale è sfornita di prova (cfr. supra par. 1).

3. Il ricorrente invoca l'inquadramento del manufatto nell'alveo delle pertinenze, per il suo ridotto volume.

3.1 La nozione di pertinenza, in materia edilizia, è più ristretta di quella civilistica ed è riferibile solo a manufatti che non alterano in modo significativo l'assetto del territorio, cioè di dimensioni modeste e ridotte rispetto alla cosa cui ineriscono. Come sottolineato da questo Tribunale (cfr. sez. I – 30/10/2012 n. 1747) "la giurisprudenza richiede (cfr. Cons. St. Sez. IV, 17 maggio 2010 n. 3127 e precedenti ivi richiamati) che dette opere, per loro natura, risultino funzionalmente ed esclusivamente inserite al servizio di un manufatto principale, siano prive di autonomo valore di mercato e non valutabili in termini di cubatura (o comunque dotate di volume minimo e trascurabile), in modo da non poter essere utilizzate autonomamente e separatamente dal manufatto cui accedono. La Sezione (cfr. TAR Brescia 11.1.2006 n. 32) ha sottolineato che la strumentalità non può mai desumersi dalla destinazione soggettivamente data dal proprietario e devono comportare una circoscritta incisione sul cd. "carico urbanistico". Venendo ora a fare applicazione dei suddetti principi alla fattispecie all'esame occorre rilevare che si è effettivamente in presenza di una struttura avente una superficie non eccessiva (mq. 16,40) utilizzata per il ricovero della legna.

4. E' decisivo a questo punto l'elemento ostativo ulteriore rimarcato nel provvedimento impugnato, ossia la mancata osservanza della distanza minima dal Fiume Oglio stabilita dall'art. 96 del R.D. 523/1904 per ragioni di sicurezza idraulica. Sul punto non sono condivisibili i rilievi di parte ricorrente sulle circostanze che il manufatto non impedisce il corretto deflusso delle acque né le opere di manutenzione, e che in oltre 50 anni non si sono mai verificati pericoli.

4.1 Come osservato da questa Sezione nella sentenza 1/8/2011 n. 1231, l'indirizzo assolutamente costante della giurisprudenza civile e amministrativa si attesta sul canone per il quale <>.

La norma suddetta risponde all'evidente finalità di interrompere la pericolosa tendenza a occupare gli spazi prossimi al reticolo idrico, sia a tutela del regolare scorrimento delle acque sia in funzione preventiva rispetto ai rischi per le persone e le cose che potrebbero derivare dalle esondazioni. La natura degli interessi pubblici tutelati comporta, pertanto, che il vincolo operi con un effetto conformativo particolarmente ampio determinando l'inedificabilità assoluta della fascia di rispetto (T.A.R. Toscana, sez. III – 8/3/2012 n. 439).

4.2 In assenza di elementi a suffragio dell'applicazione della deroga contenuta nella lett. F del citato art. 96, ne consegue tra l'altro che nessuna opera realizzata in violazione della norma de qua può essere sanata e altresì – come affermato nella già citata sentenza di questo T.A.R. n. 1231/2011, “che è legittimo il diniego di rilascio di concessione edilizia in sanatoria relativamente ad un fabbricato realizzato all'interno della c.d. fascia di servitù idraulica, atteso che, nell'ipotesi di costruzione abusiva realizzata in contrasto con tale divieto, trova applicazione l'art. 33 l. 28.02.1985 n. 47 sul condono edilizio, il quale contempla i vincoli di inedificabilità, includendo in tale ambito i casi in cui le norme vietino in modo assoluto di edificare in

determinate aree (da ultimo: TAR Roma-Latina, Sez. I, sentenza 15.12.2010 n. 1981)”.

4.3 L'accertata operatività del vincolo di inedificabilità assoluta, nel caso di specie, è idonea di per sé a sorreggere il provvedimento impugnato, e determina, pertanto, l'infondatezza del ricorso, senza necessità di approfondire l'ulteriore profilo – invocato dall'interveniente e non menzionato nell'atto impugnato – afferente alla sussistenza del concorrente vincolo paesaggistico.

5. In conclusione il gravame non merita accoglimento.

L'obiettivo modestia delle dimensioni del manufatto giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

Ordinanza contingibile e urgente per la prevenzione del randagismo

Il randagismo è un fenomeno deteriore, una problematica sociale da prevenire e risolvere, ma non è consentito a nessuno di farlo mediante trattamenti contrari al senso umano e al rispetto dovuto agli animali domestici che, come il cane, vivono da millenni uno speciale rapporto simbiotico con l'uomo. Privare i cani randagi del cibo somministrato da occasionali fornitori della strada equivale a ridurli alla fame, fonte:TAR Molise sez. I 17/9/2013 n. 527 Ins.to il 9 ott 2013 da arial

È illegittima l'ordinanza sindacale con la quale è stato vietato a tutti di somministrare cibo ai cani randagi nella città; appare evidente che la normativa in materia, contenuta nella legge 14.8.1991, n. 281, recante norme quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, rechi in sé una robusta tutela degli animali addomesticabili viventi in ambiente antropizzato, ivi compresi i cani randagi. Il randagismo è un fenomeno deteriore, una problematica sociale da prevenire e risolvere, ma non è consentito a nessuno di farlo mediante trattamenti contrari al senso umano e al rispetto dovuto agli animali domestici che, come il cane, vivono da millenni uno speciale rapporto simbiotico con l'uomo. Privare i cani randagi del cibo somministrato da occasionali fornitori della strada equivale a ridurli alla fame, a costringerli a rovistare tra i rifiuti o, addirittura, a diventare aggressivi per procurarsi cibo e questo – che sarebbe poi l'effetto ultimo dell'ordinanza sindacale impugnata, salvo che non si voglia attribuire ad essa la velleitaria finalità d'indurre la popolazione canina a trasmigrare verso aree più fornite di cibo – rappresenterebbe un trattamento crudele di detti animali, non conforme a legge.

Anche a prescindere dalla valutazione dei presupposti e dei limiti del potere esercitato, l'ordinanza impugnata impone soluzioni sproporzionate e manifestamente illogiche al problema del randagismo, che può e deve essere affrontato mediante gli strumenti consentiti dalla legge (sterilizzazioni veterinarie, ricovero di animali in strutture protette, campagna di adozioni et similia).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 406 del 2008, proposto da Lega Molisana per la Difesa del Cane, Ente Molisano Protezione Animali e Associazione Volontaria Amici dei Randagi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Colalillo e Stefano Scarano, con elezione di domicilio in Campobasso, via Umberto I n. 43,

contro

Comune di Campobasso, in persona del Sindaco p. t., anche nella qualità di ufficiale di governo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Calise, con domicilio eletto in Campobasso, piazza Vittorio Emanuele II n. 29,

per l'annullamento

dei seguenti atti: 1)l'ordinanza sindacale n. 180 datata 28.10.2008, con la quale è stato disposto che non sia più somministrato cibo ai cani randagi in tutta la città di

Campobasso; 2)gli atti connessi, precedenti e consequenziali, ivi compresi i provvedimenti integrativi, rettificativi o modificativi;

Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché le successive due memorie dei ricorrenti;

Visti l'atto di costituzione e la memoria dell'Amministrazione comunale intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 luglio 2013 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – I ricorrenti sono enti e associazioni che si occupano della protezione degli animali, in particolare del cane e insorgono avverso il Comune di Campobasso, per impugnare i seguenti atti: 1)l'ordinanza sindacale n. 180 datata 28.10.2008, con la quale è stato disposto che non sia più somministrato cibo ai cani randagi in tutta la città di Campobasso; 2)gli atti connessi, precedenti e consequenziali, ivi compresi i provvedimenti integrativi, rettificativi o modificativi. I ricorrenti deducono i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione della legge n. 281/1991 e della L.R. n. 7/2005, violazione dell'art.54 del D.Lgs. n. 267/2000, violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990, violazione dei regolamenti di esecuzione della L.R. n. 7/2005, violazione del regolamento comunale per la tutela degli animali, difetto e insufficienza di motivazione, errata presupposizione dei fatti, illogicità, contraddittorietà, sviamento, eccesso di potere sotto ulteriori profili.

Con due successive memorie, i ricorrenti ribadiscono e

precisano le proprie deduzioni e conclusioni.

L'Amministrazione comunale intimata si costituisce, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Ne chiede la reiezione.

Con ordinanza collegiale del 28.1.2009, questa Sezione accoglie la domanda cautelare dei ricorrenti.

All'udienza del 28 marzo 2013, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è fondato.

III – I ricorrenti – come già rilevato – sono enti e associazioni intesi a occuparsi della protezione degli animali, in particolare del cane, ed essi insorgono avverso il Comune di Campobasso, per impugnare l'ordinanza sindacale datata 28.10.2008, con la quale è stato vietato a tutti di somministrare cibo ai cani randagi nella città di Campobasso.

A tenore della legge 14 agosto 1991 n. 281, recante norme quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, <> (art. 2 comma secondo). <